

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

12° Anno n. L 324

27 dicembre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2591/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali ..	1
Regolamento (CEE) n. 2592/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del riso	3
Regolamento (CEE) n. 2593/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni suine	6
Regolamento (CEE) n. 2594/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle uova ..	8
Regolamento (CEE) n. 2595/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del pollame ..	10
Regolamento (CEE) n. 2596/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dell'olio d'oliva	12
Regolamento (CEE) n. 2597/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori per il periodo 1° gennaio — 30 aprile 1970	15
Regolamento (CEE) n. 2598/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i limoni per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970	16
Regolamento (CEE) n. 2599/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le mele per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970	18

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2600/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le pere per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1970	20
Regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance	2
Regolamento (CEE) n. 2602/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, relativo al mantenimento della procedura dei Comitati di gestione	23
Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni	25
Regolamento (CEE) n. 2604/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni	34
Regolamento (CEE) n. 2605/69 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario supplementare di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune per il 1969	35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2591/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

**che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia
nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che il regolamento n. 120/67/CEE prevede nell'articolo 20, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d'applicazione del suddetto articolo 20, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 20 del regolamento n. 120/67/CEE; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che il meccanismo del mercato nel settore dei cereali comporta un regime di titoli e un regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni; che l'esistenza di questi regimi porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 20 del regolamento n. 120/67/CEE nel caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 89.

un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) dei quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione o di esportazione;
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità;
- c) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e, in particolare, della loro tendenza a un rialzo eccessivo o, per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo di intervento, della loro tendenza a un ribasso eccessivo;
- d) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento, se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 120/67/CEE, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono:

- a) la soppressione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;
- b) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione o d'esportazione, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;

c) il rigetto totale o parziale delle domande di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni e delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento.

2. Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità.

3. Il rigetto delle domande di cui al paragrafo 1 è applicabile alle domande depositate nei periodi durante i quali è stata applicata la sospensione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4.

Tuttavia, se circostanze improvvise hanno o rischiano di avere per conseguenza una variazione di prezzi tale da rendere manifesto che il prelievo o la restituzione non adempiono più alla loro funzione, possono essere respinte le domande presentate successivamente al momento in cui le circostanze si sono verificate.

Articolo 3

La Commissione, dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi di cui all'articolo 1, può constatare con decisione che sussistono le condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall'ora a tal fine indicata — che deve essere posteriore alla notifica — la sospensione temporanea sia della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni, sia del rilascio dei titoli.

Tale decisione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 120/67/CEE, è applicabile per una durata massima di quarantotto ore.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può prendere a titolo cautelare una o più misure, qualora ritenga, in seguito ad una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE.

Le misure cautelari sono:

- a) la sospensione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni;
- b) la sospensione totale o parziale del rilascio dei certificati d'importazione o d'esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex, non appena decise. Questa notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE. Tali misure sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2592/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che il regolamento n. 359/67/CEE prevede nell'articolo 22, paragrafo 1, la possibilità di

prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d'applicazione del suddetto articolo 22, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 89.

paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 22 del regolamento n. 359/67/CEE; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che il meccanismo del mercato nel settore del riso comporta un regime di titoli e un regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni; che l'esistenza di questi regimi porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 22 del regolamento n. 359/67/CEE al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere

gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) dei quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione o di esportazione;
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità;
- c) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza a un rialzo eccessivo o, per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo di intervento, della loro tendenza a un ribasso eccessivo;
- d) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento, se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 359/67/CEE, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono:

- a) la soppressione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;
- b) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione o di esportazione, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;
- c) il rigetto totale o parziale delle domande di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni e delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento.

2. Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità.

3. Il rigetto delle domande di cui al paragrafo 1 è applicabile alle domande depositate nei periodi durante i quali è stata applicata la sospensione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4.

Tuttavia, se circostanze improvvise hanno o rischiano di avere per conseguenza una variazione di prezzi tale da rendere manifesto che il prelievo o la restituzione non adempiono più alla loro funzione, possono essere respinte le domande presentate successivamente al momento in cui le circostanze si sono verificate.

Articolo 3

La Commissione, dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi di cui all'articolo 1, può constatare con decisione che sussistono le condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall'ora a tal fine indicata — che deve essere posteriore alla notifica — la sospensione temporanea sia della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni, sia del rilascio dei titoli.

Tale decisione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 359/67/CEE, è applicabile per una durata massima di quarantotto ore.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure, qualora ritenga, in seguito ad

una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE.

Le misure cautelari sono:

- a) la sospensione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni;
- b) la sospensione totale o parziale del rilascio dei certificati di importazione o di esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex, non appena decise. Questa notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE. Tali misure sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2593/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia
nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che il regolamento n. 121/67/CEE prevede nell'articolo 18, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d'applicazione del suddetto articolo 18, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mer-

cato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 18 del regolamento n. 121/67/CEE; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che i criteri di valutazioni della situazione del mercato nonché le misure che possono essere prese in funzione di tale situazione debbono essere definiti tenendo conto del fatto che, fino ad ora, il regime degli scambi instaurato dalla regolamentazione nel settore delle carni suine, non comporta un regime di titoli d'importazione;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 18 del regolamento n. 121/67/CEE al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 121/67/CEE,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 89.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,
- c) dei prezzi constatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza a un rialzo o ad un ribasso eccessivi,
- d) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento, se si verifica, a causa delle importazioni la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 121/67/CEE, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione.

2. Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE.

Le misure cautelari consistono:

- a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;
- b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 o 3, del regolamento n. 121/67/CEE.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 121/67/CEE. Esse sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 4

Le tasse previste all'articolo 2, paragrafo 1, sono considerate come prelievi nei confronti dei paesi terzi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2594/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 830/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che il regolamento n. 122/67/CEE prevede nell'articolo 12, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d'applicazione del suddetto articolo 12, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 122/67/CEE; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 12 del regolamento n. 122/67/CEE al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.⁽³⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 89.

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità;
- c) dei prezzi constatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e, in particolare, della loro tendenza a un rialzo o ad un ribasso eccessivi,
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 122/67/CEE, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione.

2. Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, specie, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità.

Articolo 3

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'arti-

colo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE.

Le misure cautelari consistono:

- a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;
- b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3, del regolamento n. 122/67/CEE.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE. Esse sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 4

Le tasse previste all'articolo 2, paragrafo 1, sono considerate come prelievi nei confronti dei paesi terzi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento n. 123/67/CEE prevede nell'articolo 12, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità di applicazione del suddetto articolo 12, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 123/67/CEE; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni

del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 12 del regolamento n. 123/67/CEE al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dello articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 89.

- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,
- c) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione e, in particolare, della loro tendenza ad un ribasso o ad un rialzo eccessivi,
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità, se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 123/67/CEE, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione.

2. Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, specie, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità.

Articolo 3

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la

situazione prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE.

Le misure cautelari consistono:

- a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;
- b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3, del regolamento n. 123/67/CEE.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE. Esse sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 4

Le tasse previste all'articolo 2, paragrafo 1, sono considerate come prelievi nei confronti dei paesi terzi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2596/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE nell'articolo 20, paragrafo 1, prevede la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato dell'olio di oliva subisce o rischia di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), o a causa delle esportazioni d'olio d'oliva a destinazione dei paesi terzi; che la fine dell'applicazione di queste misure è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire la natura delle misure che possono essere prese, nonché le condizioni di applicazione del suddetto articolo 20;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i

paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che occorre che queste misure siano relative agli scambi con i paesi terzi; che esse devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che il meccanismo del mercato nel settore dei grassi comporta un regime di titoli e un regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni; che l'esistenza di questi regimi porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione;

considerando che è necessario stabilire la procedura da seguire per l'adozione di tali misure; che è pertanto opportuno seguire la procedura definita nei regolamenti relativi all'organizzazione comune nei settori diversi da quello dei grassi;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che affinché la Commissione sia in grado di valutare la situazione di mercato con la

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁴⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 89.

massima efficacia, è necessario prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda di applicazione da parte della Commissione di misure a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato dell'olio d'oliva subisce o rischia di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni o delle esportazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, si tiene conto in particolare:

- a) dei quantitativi dei prodotti per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione o d'esportazione;
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità;
- c) dei prezzi constatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza ad un rialzo eccessivo, o, per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, della loro tendenza ad un ribasso eccessivo;
- d) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine;
- e) dei criteri indicati all'articolo 20, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE, se si verifica, a causa delle esportazioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese quando si verifica la situazione prevista all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, sono:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE:
 - aa) la soppressione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;

bb) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione o d'esportazione, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;

- b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e e) del regolamento n. 136/66/CEE: la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione, che comporta l'irricevibilità delle nuove domande;
- c) il rigetto totale o parziale delle domande di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni e il rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli che sono in corso di espletamento, a norma dell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 168/67/CEE ⁽¹⁾.

2. Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o ad essi destinati, nonché ai prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento n. 162/66/CEE. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazione. Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza od a destinazione di talune regioni della Comunità.

Articolo 3

1. Quando si presenti la situazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide entro ventiquattro ore dalla ricezione.

2. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 4

La Commissione, dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi indicati all'articolo 1, può constatare con decisione che sussistono le condizioni necessarie per l'applicazione del-

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2593/67.

l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall'ora a tal fine indicata — che deve essere posteriore alla notifica — la sospensione temporanea sia della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni, sia del rilascio dei titoli.

Tale decisione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, è applicabile per una durata massima di quarantotto ore.

Articolo 5

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure qualora ritenga, in seguito ad una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

Le misure cautelari sono:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE:

aa) la sospensione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni;

bb) la sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione o d'esportazione;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e e), del regolamento n. 136/66/CEE: la sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Esse sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2597/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori per il periodo
1° gennaio — 30 aprile 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione di cavolfiori è caratterizzata da raccolti successivi che si ripartiscono dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo; che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 159/66/CEE, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto di tale prodotto vanno fissati una volta l'anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che per la campagna 1969/1970 i dati disponibili hanno tuttavia permesso di fissare tali prezzi solo per il periodo 1° maggio — 31 dicembre 1969; che gli elementi trasmessi da allora dagli Stati membri permettono di procedere alla fissazione di tali prezzi per il periodo 1° gennaio — 30 aprile 1970;

considerando che i cavolfiori sono commercializzati secondo diversi modi di presentazione e che, per tale ragione, si registrano sul mercato quotazioni diverse; che occorre quindi, per l'applicazione del regime d'intervento, scegliere un tipo di presentazione sufficientemente rappresentativo; che per il periodo in parola i cavolfiori «con foglie» della categoria di qualità I adempiono detta condizione;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione stagionale dei prezzi dei cavolfiori, occorre dividere la campagna in più periodi e fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per ciascun periodo;

considerando che le zone di produzione eccedentarie da considerare per la determinazione del prezzo di

base sono, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE:

- in gennaio e febbraio: le regioni di produzione italiane delle province di Napoli, Pisa e Ascoli Piceno,
- in marzo: le regioni di produzione italiane delle province di Napoli, Pisa e Pesaro,
- in aprile: le regioni di produzione italiane delle province di Pisa e Pesaro;

considerando che, per tener conto delle specifiche condizioni di produzione in certe zone della Comunità, occorre ammettere che le costatazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE si riferiscano a prodotti conformi ad altri tipi di presentazione più rappresentativi sul piano regionale rispetto al modo di presentazione preso in considerazione per l'insieme della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio — 30 aprile 1970 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i cavolfiori della voce 07.01 B I della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto sono fissati come segue:

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
gennaio:	6,4	2,6
febbraio:	4,3	1,8
marzo:	5,7	2,3
aprile:	7,0	2,8

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai cavolfiori «con foglie» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

Qualora nei corsi rilevati per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 159/66/CEE, sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato, i corsi sono diminuiti del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

Le constatazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 159/66/CEE possono essere altresì effettuate, durante il mese di aprile, in base ai corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio. In tal caso a detti corsi, diminuiti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2598/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i limoni per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione di limoni è caratterizzata da una raccolta estiva, commercializzata tra

eventualmente del costo dell'imballaggio incluso, si applica il coefficiente 0,69.

Articolo 4

Le comunicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE devono riferirsi ai corsi, imballaggio escluso, rilevati, secondo il mese di cui trattasi, per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché, eventualmente, per il prodotto di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

giugno e settembre, e da una raccolta invernale, commercializzata dall'ottobre dello stesso anno al maggio dell'anno successivo; che, per l'applicazione del regolamento n. 159/66/CEE, occorre pertanto fissare le date iniziale e finale della campagna di commercializzazione dei limoni (produzione estiva e produzione invernale) rispettivamente al 1° giugno e al 31 maggio dell'anno successivo; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto del prodotto in causa devono essere fissati annualmente prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che per l'attuale campagna è stato tuttavia deciso, al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1069/69⁽³⁾, di fissare tali prezzi soltanto fino al 31 dicembre 1969, poiché, nel deliberare sulle

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 139 dell'11. 6. 1969, pag. 1.

eventuali modifiche da apportare al regolamento n. 159/66/CEE a decorrere dal 1° gennaio 1970, il Consiglio avrebbe potuto prendere delle decisioni capaci di incidere sulla fissazione dei prezzi oltre tale data; che, le modifiche adottate dal Consiglio non essendo applicabili prima della fine della campagna di commercializzazione in corso, è ormai opportuno fissare detti prezzi per l'ultima parte della campagna sulla base delle disposizioni invariate del regolamento n. 159/66/CEE;

considerando che i limoni della categoria di qualità I sono sufficientemente rappresentativi; che, per l'applicazione del regime d'intervento, è quindi opportuno scegliere precisamente tale categoria di qualità;

considerando che, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi dei limoni, occorre suddividere la campagna in vari periodi, fissando per ciascuno di essi un prezzo di base e un prezzo d'acquisto;

considerando che le zone di produzione eccedentarie da considerare per la determinazione del prezzo di base conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE sono:

- in gennaio: le regioni di produzione italiane delle province di Palermo e Catania,
- in febbraio: la regione di produzione italiana della provincia di Catania,
- in marzo e aprile: le regioni di produzione italiane delle province di Siracusa e Palermo,
- in maggio: la regione di produzione italiana della provincia di Catania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per i limoni

della voce 08.02 C della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi netti, sono fissati al livello che figura nella tabella seguente:

	<i>Prezzo di base</i>	<i>Prezzo d'acquisto</i>
gennaio:	10,5	6,7
febbraio:	10,4	6,7
marzo:	10,3	6,7
aprile:	11,6	7,5
maggio:	13,9	8,4

2. I prezzi elencati al paragrafo 1 si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 55/60 mm, presentati in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato.

Nel caso che, nelle quotazioni rilevate per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 159/66/CEE, sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato, le quotazioni sono diminuite del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

Le comunicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE devono riferirsi alle quotazioni rilevate, imballaggio escluso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2599/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le mele per il periodo dal
1° gennaio al 31 maggio 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la commercializzazione delle mele raccolte nel corso di una determinata campagna di produzione si estende dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, il prezzo di base ed il prezzo d'acquisto del prodotto in questione devono essere fissati annualmente, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che per l'attuale campagna è stato tuttavia deciso, al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1494/69⁽³⁾, di fissare tali prezzi soltanto fino al 31 dicembre 1969, poiché, nel deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al regolamento n. 159/66/CEE a decorrere dal 1° gennaio 1970, il Consiglio avrebbe potuto prendere delle decisioni capaci di incidere sulla fissazione dei prezzi oltre tale data; che le modifiche adottate dal Consiglio non essendo applicabili prima della fine della campagna di commercializzazione in corso, è ormai opportuno fissare detti prezzi per l'ultima parte della campagna sulla base delle disposizioni invariate del regolamento n. 159/66/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, è opportuno escludere i periodi di debole commercializzazione d'inizio e di fine campagna; che i quantitativi immessi sul mercato durante il mese di giugno rappresentano solo una debole percentuale del quantitativo commercializzato durante la campagna; che, di conseguenza, conviene non fissare prezzi per tale mese;

considerando che la produzione comunitaria di mele comprende parecchie varietà; che sul mercato si registrano quotazioni diverse secondo la varietà; che, per l'applicazione del regime d'intervento, è quindi opportuno scegliere una varietà sufficientemente rappresentativa; che, per tale periodo, le mele della varietà Golden delicious della categoria di qualità I soddisfano a tale condizione;

considerando che, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi delle mele, occorre suddividere la campagna in vari periodi, fissando un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per ciascuno di essi;

considerando che le zone di produzione eccedentarie da prendere in considerazione per la determinazione del prezzo di base, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE, sono:

- in gennaio: le regioni di produzione francesi Val-de-Loire et Languedoc-Provence, le regioni di produzione italiane delle province di Cuneo, Verona e Ferrara e il Granducato di Lussemburgo,
- in febbraio: il Belgio, le regioni di produzione francesi Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine e le regioni di produzione italiane delle province di Cuneo e Verona,
- in marzo: le regioni di produzione francesi Val-de-Loire, Languedoc-Provence e Pyrénées-Aquitaine, la regione di produzione italiana della provincia di Cuneo e il Granducato di Lussemburgo,
- in aprile: il Belgio, la regione di produzione francese Languedoc-Provence e le regioni di produzione italiane delle province di Cuneo e Verona,
- in maggio: le regioni di produzione italiane delle province di Cuneo, Verona e Bolzano e i Paesi Bassi;

considerando che il prezzo d'acquisto deve essere fissato ad un livello compreso tra il 50 % e il 55 % del prezzo di base; che, tuttavia, è opportuno, derogando a questa regola in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 159/66/CEE, fissare il prezzo

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 139 dell'11. 6. 1969, pag. 1.

d'acquisto per il mese di maggio ad un livello che non si scosti sensibilmente da quello fissato per il mese d'aprile;

considerando che, per tener conto delle condizioni specifiche di produzione in alcune regioni della Comunità, è opportuno ammettere che le constatazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE riguardino prodotti appartenenti ad altre varietà più rappresentative sul piano regionale della varietà presa in considerazione per l'insieme della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le mele (escluse le mele da sidro), della voce ex 08.06 A II della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, sono fissati al livello indicato nella tabella seguente:

	<i>Prezzo di base</i>	<i>Prezzo d'acquisto</i>
gennaio:	12,6	6,5
febbraio:	13,4	7,2
marzo:	14,7	7,9
aprile:	16,5	8,6
maggio:	19,0	9,3

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono, per i mesi da gennaio a maggio incluso, alle mele della varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Qualora nei corsi rilevati per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 159/66/CEE e, all'occorrenza, all'articolo 3 del presente regolamento, sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato, i corsi sono diminuiti del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

Le constatazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 159/66/CEE possono essere effettuate altresì:

- per i mesi di gennaio e febbraio, in base ai corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione, per le mele della varietà Imperatore, categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 70 mm, presentato in imballaggio. In tal caso, ai corsi, diminuiti eventualmente del costo dell'imballaggio incluso, si applica il coefficiente 1,75;
- per i mesi di marzo, aprile e maggio in base ai corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione, per le mele della varietà Imperatore, categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio. In tal caso, ai corsi, diminuiti eventualmente del costo dell'imballaggio incluso, si applica il coefficiente 2,0.

Articolo 4

Le comunicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE devono riferirsi a corsi, imballaggio escluso, rilevati per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché eventualmente, per il prodotto di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le pere per il periodo dal
1° gennaio al 31 marzo 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la commercializzazione delle pere, raccolte durante una determinata campagna di produzione, si ripartisce dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, il prezzo di base ed il prezzo d'acquisto del prodotto in questione devono essere fissati annualmente prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che per l'attuale campagna è stato tuttavia deciso, al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1400/69⁽³⁾, di fissare tali prezzi soltanto fino al 31 dicembre 1969, poiché, nel deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al regolamento n. 159/66/CEE a decorrere dal 1° gennaio 1970, il Consiglio avrebbe potuto prendere delle decisioni capaci di incidere sulla fissazione dei prezzi oltre tale data; che, le modifiche adottate dal Consiglio non essendo applicabili prima della fine della campagna di commercializzazione in corso, è ormai opportuno fissare detti prezzi per l'ultima parte della campagna sulla base delle disposizioni invariate del regolamento n. 159/66/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, è opportuno escludere i periodi di debole commercializzazione d'inizio e di fine campagna; che i quantitativi immessi sul mercato durante i mesi di aprile e maggio rappresentano solo una debole percentuale del quantitativo commercializzato durante la cam-

pagna; che, di conseguenza, conviene non fissare prezzi per detti mesi;

considerando che la produzione comunitaria di pere comprende parecchie varietà; che si registrano sul mercato quotazioni diverse secondo la varietà; che, per l'applicazione del regime d'intervento, occorre pertanto scegliere una varietà sufficientemente rappresentativa; che per il periodo in oggetto le pere della varietà Passa Crassana della categoria di qualità I soddisfano a tale condizione;

considerando che, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi delle pere, occorre suddividere la campagna in vari periodi, fissando un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per ciascuno di essi;

considerando che le zone di produzione eccedentarie da considerare per la determinazione del prezzo di base, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE, sono:

- in gennaio e febbraio: le regioni italiane di produzione delle province di Bologna e Ferrara
- in marzo: le regioni italiane di produzione delle province di Ferrara, Bologna e Ravenna;

considerando che, per tener conto delle condizioni specifiche di produzione in alcune regioni della Comunità occorre ammettere che le costatazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE riguardino prodotti appartenenti ad altre varietà, più rappresentative a livello regionale rispetto a quella presa in considerazione per l'insieme della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio 1970—31 marzo 1970, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per le pere, escluse le pere da sidro, di cui alla voce ex 08.06 B della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, sono fissati ai livelli che figurano nella tabella seguente:

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 16.

	<i>Prezzo di base</i>	<i>Prezzo d'acquisto</i>
gennaio:	10,5	5,5
febbraio:	10,1	5,5
marzo:	10,0	5,5

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, alle pere della varietà Passa Crassana, categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono l'incidenza dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato.

Qualora nei corsi rilevati per un prodotto sui mercati rappresentativi conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 159/66/CEE e, all'occorrenza, all'articolo 3 del presente regolamento sia incluso tutto o parte del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato, i corsi sono diminuiti del costo dell'imballaggio incluso.

Articolo 3

Le costatazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 159/66/CEE, possono essere effettuate altresì durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo in base ai corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per le pere della varietà Conférence, categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 60 mm, presentate in imballaggio; in tale caso, a questi corsi, diminuiti eventualmente del costo dell'imballaggio incluso, si applica il coefficiente 1.

Articolo 4

Le comunicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE devono riferirsi a corsi, imballaggio escluso rilevati per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché, eventualmente, per il prodotto di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2601/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

considerando che la situazione attuale nel settore delle arance è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare alle caratteristiche varietali di tale produzione; che, per ovviare a questa situazione, è necessario adottare misure atte ad accrescere le possibilità di sbocco comunitarie mediante un maggior ricorso alla trasformazione;

considerando che occorre a tal fine istituire un regime di compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione di alcune varietà d'arance nel quadro di contratti che garantiscano, a un prezzo minimo d'acquisto per il produttore, il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione;

considerando che le azioni a breve termine che danno luogo al versamento delle suddette compensazioni rispondono alle condizioni fissate all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE; che conviene fissare fin d'ora le correlative condizioni d'imputabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le azioni intraprese nel quadro delle norme previste all'articolo 2 e miranti ad assicurare per talune varietà di arance un'utilizzazione più conforme alle loro caratteristiche mediante un maggiore ricorso alla trasformazione, beneficiano, fin al 1° giugno 1974, del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 3.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1 devono essere basate su contratti che vincolino produttori e trasformatori comunitari. Tali contratti devono avere per oggetto tonnellaggi superiori ai quantitativi medi da essi trasformati nel corso delle tre campagne che precedono la campagna 1969/1970. Per le industrie per cui non si possa prendere in considerazione tale periodo di riferimento, detti contratti devono avere per oggetto tonnellaggi superiori ai quantitativi da determinare in funzione della capacità di trasformazione delle suddette industrie.

Questi contratti che, a partire dalla campagna 1970/1971, sono sottoscritti prima dell'inizio di ciascuna campagna, devono precisare i quantitativi cui si riferiscono, lo scaglionamento delle consegne ai trasformatori ed il prezzo da pagare ai produttori.

Subito dopo la loro conclusione, i contratti sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri

interessati, che sono incaricate di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi delle consegne ai trasformatori.

2. Per le consegne effettuate in esecuzione di tali contratti, si fissa un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori. Questo prezzo è calcolato in base al prezzo d'acquisto valido per le varietà che, per le loro caratteristiche, sono normalmente orientate verso la trasformazione, maggiorato del 10 % del prezzo di base.

Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, per la campagna 1969/1970, questo prezzo è fissato entro il 1° febbraio 1970.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23 ⁽¹⁾; il prezzo minimo è fissato secondo la stessa procedura.

Articolo 3

1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria ai trasformatori che hanno concluso contratti conformemente all'articolo 2.

Tale compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra:

— il prezzo minimo e

— l'80 % del prezzo al quale i trasformatori si approvvigionano abitualmente, prezzo che è calcolato in base ai prezzi praticati dall'industria nel corso delle tre campagne precedenti a quelle per la quale la compensazione è accordata.

La compensazione finanziaria è versata agli interessati su loro richiesta appena le autorità di controllo dello Stato membro nel quale è effettuata la trasformazione hanno accertato che i prodotti che sono stati oggetto dei contratti sono stati trasformati.

L'importo della compensazione finanziaria è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione. Tuttavia, per la campagna 1969/1970, tale importo sarà fissato entro il 1° febbraio 1970.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'arti-

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

colo 13 del regolamento n. 23; la fissazione dell'importo della compensazione finanziaria si effettua secondo la stessa procedura.

Articolo 4

Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 3 sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Le modalità di applicazione sono, in quanto necessario, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

relativo al mantenimento della procedura dei Comitati di gestione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo all'attuazione graduale di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento n. 24 relativo all'attuazione graduale di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 92/63/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 19,

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 17. 8. 1963, pag. 2239/63.

⁽⁵⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽⁸⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.

⁽¹²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 42,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 32,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽⁷⁾, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli articoli di cui sopra prevedono che alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni concernenti la procedura dei Comitati di gestione;

considerando che l'esperienza acquisita rende auspicabile il mantenimento di tale procedura al di là del periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni che disciplinano la procedura dei Comitati di gestione istituiti per i vari settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, sono confermate oltre la data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8 del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/69 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1969

relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo lo scadere del periodo transitorio, la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione, e che l'attuazione di questa politica ne presuppone la graduale uniformazione nel corso del periodo transitorio;

considerando che è quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della CEE;

considerando che in tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate; che in tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato;

considerando che la Commissione deve essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia;

considerando che è essenziale, a livello comunitario e in seno a un Comitato consultivo, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni, della

loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare;

considerando che può essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili; che le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure, senza pregiudicare l'ulteriore atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità;

considerando che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità devono essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti;

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano, a talune condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia;

considerando che è auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni, al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione;

considerando che è opportuno escludere provvisoriamente dalla liberalizzazione comunitaria taluni prodotti fino a che non sia adottata una decisione del Consiglio che instauri un regime comune applicabile a tali prodotti;

considerando che il presente regolamento deve contemplare tutti i prodotti, sia industriali che agricoli; che esso deve essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; che conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Principio fondamentale

Articolo 1

Le esportazioni della Comunità economica europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 2

Quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del titolo III, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. Delle consultazioni possono essere aperte in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.
2. Delle consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura ai sensi degli articoli 5 — 7.

Articolo 4

1. Le consultazioni si effettuano in seno ad un Comitato consultivo, in appresso denominato il «Comitato», composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi di informazione utili.
3. Le consultazioni vertono in particolare:

- a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situa-

zione economica e commerciale per il prodotto in causa;

- b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 5

Al fine di determinarne la situazione economica e commerciale, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

TITOLO III

Misure di salvaguardia

Articolo 6

1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'articolo 7.

2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.

3. Dette misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.

4. Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da uno Stato membro, la Commissione decide entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici

giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'articolo 7. Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata della Commissione, la misura stessa è abrogata.

Articolo 7

1. Quando lo richiedono gli interessi della Comunità, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate:

- per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o per porvi rimedio;
- per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Tali misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità.

3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, si tiene conto in particolare:

- da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne,
- dall'altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.

Articolo 8

1. Quando uno Stato membro ritiene che una situazione come quella descritta all'articolo 6, paragrafo 1, per la Comunità si presenti sul proprio territorio, può, a titolo conservativo, subordinare l'esportazione di un prodotto all'esibizione di un'autorizza-

zione di esportazione da concedere secondo le modalità e i limiti da esso definiti.

2. Lo Stato membro adotta questa misura dopo aver udito i pareri espressi in sede di Comitato o, qualora tale procedura non sia possibile a causa dell'urgenza, dopo aver informato la Commissione; quest'ultima avverte gli altri Stati membri.

3. Non appena sono state adottate, le misure vengono notificate alla Commissione mediante telexscritto. La notificazione ha valore di domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Tali misure sono applicabili soltanto fino all'applicazione della decisione della Commissione.

Tuttavia, se la Commissione decide di non istituire misure a norma dell'articolo 6, la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno successivo a quello dell'entrata in vigore, a meno che lo Stato membro che ha adottato le misure a norma del paragrafo 1 non la deferisca al Consiglio; in tal caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio e, al massimo, per un mese a decorrere dalla data del ricorso. Il Consiglio delibera prima dello spirare di tale termine.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili fino al 31 dicembre 1972. Prima di questa data, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide in merito agli adattamenti da apportare.

Articolo 9

1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 6—8 si procede in seno al Comitato, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

- a) esaminare gli effetti delle misure precitate,
- b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:

- a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
- b) negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

TITOLO IV

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

Fin quando il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione non istituisce un regime comune nei loro confronti, il principio della libertà di esportazione sul piano comunitario di cui all'articolo 1 non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato.

Articolo 11

Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non è di ostacolo all'adozione od all'applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1969.

1. Il presente regolamento non è di ostacolo all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli 6 e 8 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci.
1	2
06.01 A	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti: — allo stato di riposo vegetativo
06.02 ex A	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze: — Talee non radicate di luppolo
07.01 A	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: — Patate
07.05 ex A	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: — Fagioli, da sementa — Piselli coltivati e piselli dei campi, da sementa — Favette (vicia faba varminor), da sementa — Fave grosse (vicia faba var-megalosperma) da sementa
09.01 A	Caffé, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: — Caffé
12.03	Semi, spore e frutti da sementa
12.05	Radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte
14.01 B	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): — Bambù; canne e simili
14.05 ex B	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove: — Laminarie, lichene, carrageen, alghe, gelidium
21.02 ex A	Estratti o essenze di caffè, di té o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze: — Estratti o essenze di caffè senza aggiunta di succedanei del caffè
ex 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio: — Fecce di vino contenenti, in peso, meno del 6 % di vino; tartario greggio
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <p>A — Oli leggeri</p> <p>B — Oli medi</p> <p>ex C — Oli pesanti, ad eccezione degli oli lubrificanti per orologeria e simili presentati in piccoli recipienti contenenti fino a 250 grammi netti di olio</p>
28.38	<p>Solfati e allumi; persolfati:</p> <p>ex A II — Solfato di rame</p>
ex 29.40	<p>Enzimi:</p> <p>— Cagli ovini e caprini</p>
31.03	<p>Concimi minerali o chimici fosfatici:</p> <p>A I — Scorie di defosforazione</p>
36.06	<p>Fiammiferi:</p> <p>ex — in particolare presentazione</p>
37.04	<p>Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:</p> <p>ex A I — Pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri: negative, positive intermedie di lavoro</p> <p>ex A II — Pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri: positive</p>
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto, la registrazione del suono, negative o positive
ex 37.07	<p>Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive:</p> <p>— Pellicole cinematografiche da spettacolo</p>
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, pielate), comprese quelle di ovini munite del vello
41.02	<p>Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:</p> <p>ex A — Cuoio e pelli di bovini semplicemente conciati</p>
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamentate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
ex 43.01	Pelli da pellicceria gregge: — di coniglio e di tasso
ex 44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura: — Legna da ardere, di conifere e trucioli di legni resinosi
44.03 B	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato: — altro
44.04 ex B	Legno semplicemente squadrato: — altro, ad esclusione del pioppo
44.05 ex B	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: — di conifere, escluse le tavolette per la fabbricazione di scatole, setacci e simili
44.07	Traversine di legno per strade ferrate
ex 46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa — Rivestimenti per fiaschi
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)
58.04 ex B	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05: — velluti di cotone lisci
ex 70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: — Damigiane e fiaschi di vetro di capacità non superiore a 5 litri
ex 71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite: — Perle fini gregge
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro planitato), greggi o semilavorati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati
71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi
ex 72.01	Monete: — Monete fuori corso
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
ex	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio, esclusi fili sottili e lamine dei tipi impiegati per la fabbricazione dei tessuti laminati, della passamaneria, di galloni e di ornamenti: — in lega di nichelio contenente più del 10 % e meno del 50 % di nichelio — in lega di nichelio contenente il 50 % o più di nichelio
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:
ex A	— lamiere, lastre, fogli e nastri esclusi fili sottili e lamine dei tipi impiegati per la fabbricazione dei tessuti laminati, della passamaneria, di galloni e di ornamenti: — in lega di nichelio contenente più del 10 % e meno del 50 % di nichelio — in lega di nichelio contenente il 50 % o più di nichelio
ex B	— pagliette di nichelio
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio:
A	— tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:
B	— Cascami e rottami
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):
B	— Cascami e rottami
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:
B	— Cascami e rottami

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
79.01 B	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: — Cascami e rottami
ex 80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno: — Cascami e rottami
81.04 ex IJ I	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi o lavorati: — Cascami e rottami di antimonio
86.09 ex C	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate: — Ruote montate su assi, assi, ruote, cerchioni, ghiera ed altre parti di ruote per strade ferrate, usate
88.02 ex B	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes: — Aerodine usate
ex 89.01 ex B I	Navi non comprese nelle voci dal n. 89.02 al n. 89.05: — Navi per la navigazione marittima
89.04	Navi destinate alla demolizione
ex 91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo): — Orologi da tasca a scappamento ad ancora
ex 91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili: — Movimenti finiti per orologi tascabili a scappamento ad ancora
91.11 C E	Altre forniture di orologeria: — Movimenti di orologi tascabili, non finiti — Sbozzi di movimenti di orologi tascabili
92.10 ex B	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie: — Ance, lamelle, membrane e loro parti staccate per fisarmoniche

REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/69 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1969

relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE)
n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario che le disposizioni comunitarie relative all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni, siano applicabili del pari nei dipartimenti francesi d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. /69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, sono applicabili nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

⁽¹⁾ Vedi pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2605/69 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1969

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario supplementare di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune per il 1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

previa consultazione della Commissione,

considerando che, per la carta da giornali della sottovoce tariffaria 48.01 A, la Comunità economica europea ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 625.000 tonnellate metriche in esenzione da dazi doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che, per la Comunità, detto protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 1968; che con regolamento (CEE) n. 2113/68 ⁽¹⁾ il Consiglio ha fissato in 750.000 tonnellate il volume del contingente tariffario comunitario; che con regolamento (CEE) n. 2050/69 ⁽²⁾ esso ha portato questo volume da 750.000 tonnellate a 1.048.500 tonnellate;

considerando che, tenuto conto del fabbisogno delle industrie della Comunità che non può essere soddisfatto dalla produzione comunitaria, è opportuno aumentare tale volume di 4.000 tonnellate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1969.

considerando che le norme di gestione del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali, fissate nel regolamento (CEE) n. 2113/68, possono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2050/69 è portato da 1.048.500 a 1.052.500 tonnellate.

Articolo 2

La quota attribuita ai Paesi Bassi nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2050/69 è portata da 176.250 a 180.250 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. J. DE KOSTER

(1) GU n. L 310 del 27. 12. 1968, pag. 3.

(2) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 4.

